

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.

115/2002 e 59

d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Maria Antonietta Ricci - giudice

dott. Vincenza Agnese - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n. 790-1/2026 R.G.** iscritto in data 5.6.2026 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:

ALESSANDRO AIELLO + 28, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Petrosino, elettivamente domiciliati presso il difensore

NEI CONFRONTI DI

WHG S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (c.f. 09353080964), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Blasi, elettivamente domiciliata presso il difensore

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

osserva quanto segue.

Alessandro Aiello + 28 altri soggetti che hanno fatto valere la medesima posizione giuridica e ciascuno un proprio credito, hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di WHG s.r.l. in liquidazione.

Hanno illustrato di esser finanziatori di WHG avendo sottoscritto, ciascuno di essi, tramite la piattaforma Recrowd un contratto di finanziamento con WHG s.r.l.; quest'ultima aveva infatti proposto,

servendosi della predetta piattaforma di lending, di finanziare un progetto immobiliare denominato “Fabriano 7”, consistente nella ristrutturazione e cambio di destinazione di due laboratori siti in via Fabriano n. 7 a Milano, da frazionarsi in otto monolocali. I ricorrenti hanno allegato le condizioni generali e le condizioni particolari di finanziamento, esponendo che il piano di rimborso era previsto in unica rata per il 3.1.2025, al termine del periodo di ammortamento pari a 12 mesi; al termine del finanziamento gli esponenti avrebbero dovuto altresì ottenere la corresponsione di interessi ai sensi delle condizioni particolari di contratto.

Hanno ulteriormente illustrato che le somme erogate dai singoli finanziatori erano state versate su un conto di pagamento intrattenuto da WHG con Lemonway SA. Alla scadenza contrattuale nessun rimborso veniva tuttavia effettuato, e veniva meno anche ogni flusso informativo sullo stato del progetto.

WHG successivamente si era posta in liquidazione volontaria, con delibera del 29 ottobre 2025.

I ricorrenti avevano costituito in mora la debitrice in data 6.3.2026; a ciò aveva fatto seguito da parte di WHG la contestazione dell’esistenza di alcun rapporto contrattuale con i finanziatori.

Nel ricorso introduttivo gli esponenti hanno ribadito la loro qualità di creditori, richiamandosi alla documentazione prodotta; hanno sottolineato che nello stesso business plan di WHG era indicato che l’operazione sarebbe stata finanziata anche tramite la piattaforma Recrowd, hanno indicato l’esatto complessivo importo complessivamente da loro versato, pari a € 78.327,88; hanno sottolineato l’insussistenza all’attivo di WHG di cespiti che, una volta liquidati, consentano l’integrale soddisfacimento dei creditori.

Si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. WHG ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti, affermando che essi avevano deciso “*di finanziare una piattaforma di crowdfunding (gestita da Recrowd S.p.a.) e con la piattaforma stessa hanno sottoscritto degli accordi con relativi impegni ed avrebbero ricevuto, sempre dalla piattaforma, promesse di restituzione di denaro*”, mentre non esisteva alcun contratto stipulato tra i ricorrenti e la resistente. Ulteriormente, ha affermato che dalla documentazione prodotta si evinceva che Recrowd era il proponente dell’operazione, e non WHG, che non aveva mai sottoscritto alcun impegno contrattuale non solo con gli investitori, ma nemmeno con la piattaforma. Ha ulteriormente osservato che l’investimento era da qualificarsi in termini di “capitale di rischio”, sì che la perdita del capitale costituiva espressione di un rischio liberamente assunto dai ricorrenti. Ha altresì contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, affermando come “*le esposizioni verso fornitori risultino regolarmente definite e saldate o comunque*

in fase di definizione per procedere ad un pagamento dilazionato”, sì che non era sussistente alcuna condizione irreversibile di incapacità di estinguere i debiti contratti.

Il contraddittorio è stato ulteriormente esercitato all’udienza del 22.7.2026. In tale occasione le parti si sono riportate integralmente alle proprie difese; parte ricorrente ha sottolineato come il prestito non restituito non si esaurisca solo nell’importo complessivamente dovuto ai ricorrenti, bensì ammonti all’intero importo raccolto tramite Recrowd, e dunque a € 729.679,71.

Il tribunale osserva quanto segue.

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Grazioli n. 46, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale.

Il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell’art. 40 CCII, come già riferito.

È positivamente comprovato che parte resistente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII: ne danno positiva evidenza il bilancio relativo all’esercizio 2023 (unico disponibile nel triennio rilevante), in cui attivo patrimoniale e ricavi superano le soglie previste dalla norma testé menzionata. La resistente non ha peraltro apportato alcun elemento di smentita sul punto; essa è dunque soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

La legittimazione attiva dei ricorrenti è positivamente comprovata dagli elementi che di seguito si descrivono.

Il documento 4 contiene in primo luogo le condizioni generali di finanziamento: esse concernono i contratti conclusi tra “ *Il proponente, per tale intendendosi il soggetto che ha richiesto un finanziamento sul portale www.recrowd.com, formulando un’offerta al pubblico online (di seguito, “**Proponente**”)* e “ *L’investitore, cioè il soggetto che accetta tale offerta al pubblico effettuando un finanziamento al Proponente tramite il portale www.recrowd.com (di seguito, “**Investitore**”)*. Nelle premesse è altresì chiarita la funzione di Recrowd quale mero gestore del portale www.recrowd.com e quale soggetto che “ *ha predisposto le condizioni generali di contratto e i processi gestionali e informatici che consentono il perfezionamento degli accordi tra Proponente e Investitore al solo fine di assicurare un corretto, trasparente e omogeneo processo di conclusione dei contratti tra Proponente e Investitore.*”

E' chiaramente affermato che Recrowd non è parte del contratto concluso tra proponente e finanziatore né assume alcuna responsabilità in relazione alla restituzione del capitale o dell'erogazione di interessi, nemmeno per garanzia.

È ulteriormente specificato al punto 6 delle condizioni generali che *“Questo Contratto di Finanziamento è un mutuo di scopo: il Proponente si obbliga a utilizzare i fondi ricevuti dall'Investitore esattamente come previsto nel Progetto illustrato nell'offerta al pubblico e nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, e a non distoglierli per altre finalità. Inoltre, il Proponente si obbliga a condurre la propria attività in buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l'utilità dell'Investitore “.*

Viene specificato al punto 8 lettera d che l'investitore effettua il versamento *“in forma elettronica a valere sul suo conto di pagamento conto di pagamento regolato dall'articolo 114-duodecies del Testo Unico Bancario - D.Lgs. 385/1993 (“Conto di Pagamento”), intrattenuto presso Lemon Way SA (“Istituto di Pagamento”)”.*

Le condizioni particolari di finanziamento danno specifica indicazione, quanto a ciascuno dei ricorrenti: del soggetto proponente, indicato in WHG s.r.l.; dell'investitore, che in ciascun caso risulta essere nominativamente uno degli odierni ricorrenti; della data di stipulazione; della natura dell'investimento (prestito); dell'importo versato; del tasso di interesse; della data di scadenza dell'obbligazione di restituzione del prestito (3.1.2025).

I ricorrenti hanno altresì prodotto quale doc. 3 un documento intitolato “prova di pagamento” emesso da Lemonway SA in data 3.1.2024, che attesta il versamento a WHG del complessivo importo di € 729.679,71 con causale “Recrowd - 73883 SCARICO CAPITALI FABRIANO 7”,

E' stato altresì prodotto l'*assesment* dell'iniziativa immobiliare Fabriano 7, redatta da Patrigest del gruppo Gabetti: detto documento è stato pubblicato sul sito di Recrowd, indica quale proponente WHG, indica a pag. 4 la piattaforma Recrowd quale strumento di raccolta della quota di *lending* - e quindi di debito finanziario - pari al 66,8% per un importo di 785.000, a fronte di *equity* per il 33,2%.

La documentazione fin qui descritta attesta con evidenza che ciascuno dei ricorrenti ha stipulato un contratto di finanziamento con il proponente WHG. Detta qualità di WHG, come visto, compare continuamente nella documentazione, compare nell'*assesment* del terzo; compare nella dichiarazione di avvenuto pagamento di Lemonway, che dà atto dell'accredito a WHG di importo sostanzialmente corrispondente a quello indicato nell'*assesment*, e conferma la modalità di adempimento dell'erogazione del finanziamento come specificamente prevista nelle condizioni generali di contratto.

La difesa di parte resistente, attestata esclusivamente sulla mancanza di documenti contrattuali recanti la sottoscrizione dei ricorrenti e della resistente, è all'evidenza meramente formalistica e non tiene in alcun conto né la modalità telematica di sottoscrizione del contratto, prevista nelle condizioni generali, né la perfetta coerenza di ogni elemento evincibile dai documenti con la fisiologia della conclusione di operazioni di raccolta di finanziamento mediante piattaforme di crowdfunding, in cui il contratto è concluso tra il proponente e il finanziatore, e non certo con la società che gestisce la piattaforma.

Che si sia trattato di contratti di finanziamento, e non di apporti al capitale, è comprovato dalle chiare indicazioni delle condizioni particolari di contatto, che peraltro collimano con le indicazioni dell'assessment; che WHG abbia ricevuto il finanziamento, e che si tratti di finanziamento avvenuto tramite la piattaforma è attestato dalla dichiarazione di versamento di Lemonway SA, che indica specificamente l'operazione Fabriano 7 e la piattaforma Recrowd.

Sfugge, davanti all'imponente coerenza di tali elementi, come la resistente possa proclamarsi sostanzialmente estranea all'intera operazione, posto che essa nega di aver assunto obbligazioni verso gli odierni ricorrenti, e nega anche di aver avuto rapporti con Recrowd, spingendosi a ipotizzare una responsabilità di quest'ultima verso gli investitori.

La legittimazione dei ricorrenti è dunque da ritenersi pienamente provata; ed altrettanto si conclude quanto alla sussistenza del loro diritto di credito per la restituzione del finanziamento, con gli interessi contrattuali, scaduto da un anno e mezzo.

È peraltro sufficientemente avvalorato dall'insieme dei documenti fin qui richiamati, che l'inadempimento sia esteso all'intero importo complessivamente erogato tramite la raccolta su Recrowd, pari a € 729.679,71.

La resistente, che pare attestare la sua linea difensiva sulla negazione di ogni evidenza fattuale, non ha in alcun modo dimostrato di essere in grado di restituire il prestito, e tantomeno di poter estinguere tutte le sue obbligazioni mediante la liquidazione volontaria della società. La reticenza informativa della resistente ha contrassegnato anche lo svolgimento del presente procedimento, ove si consideri che l'ultimo bilancio depositato risale al 2023 e che, nonostante le specifiche richieste formulate nel decreto di fissazione di udienza, nessuna documentazione più recente è stata prodotta, tantomeno i bilanci degli esercizi successivi né una situazione patrimoniale aggiornata. L'attivo al 31.12.2023 si attestava intorno a 332mila euro, con modestissime immobilizzazioni materiali, e non vi è ragione di poter ritenere che detto attivo si sia incrementato ad oggi.

L'unica documentazione prodotta è intesa a corroborare la rateizzazione di parte del debito erariale, e la parziale definizione agevolata di altra porzione. Si osserva dunque, per completezza argomentativa che detti strumenti non coprono l'integralità del debito di cui alle informazioni trasmesse da ADER; ma ancor più deve osservarsi che in un contesto di tale povertà documentale e di completa assenza di riscontri circa il fatto che la società starebbe regolarmente pagando i propri debiti scaduti, non vi è ragione di ritenere che sia in corso l'adempimento del pagamento rateale del debito erariale. Peraltro, le asserzioni di regolare pagamento dei debiti, in alcun modo documentate, nella comparsa di costituzione sono riferite solo ai fornitori, e non anche all'erario.

E' dunque da ritenersi comprovato lo stato di insolvenza.

Ricorre infine il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **WHG S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 09353080964), con sede in Milano, via Grazioli n. 46 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA Curatore l'avv. CECILIA ZANZI (c.f. ZNZCCL75S65F205X), professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo 16/12/2026 alle ore 10:00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 29/07/2026.

Il presidente est.
Caterina Macchi